CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 3 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria)

Informativa unica

1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2009, non più in vigore dal 10 aprile 2019 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Partizione	Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/allegato-a-6-codice-di-deontologia-per-le-investigazioni-o-l-art-3-informativa-unica/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it